

27. Convenzioni. Ratifiche e autorizzazioni **delibere istruite dall'Uff. Amm.vo - Sig.ra Mangano**

(Autorizzazione)

27.1 Stipula Convenzione tra l'Università di Catania (Di3A) e Alphafood s.r.l.

Il Direttore porta a conoscenza dell'Assemblea la richiesta pervenuta dal Responsabile scientifico prof. Pompeo Suma, in merito alla stipula di una Convenzione da sottoscrivere tra la Alphafood s.r.l. e l'Università di Catania (Di3A), con l'incarico di svolgere attività di servizio, consistente nell'esecuzione di analisi, test, misurazioni e indagini finalizzati a verificare e, in caso di conferma, validare i risultati della nuova metodologia di somministrazione alimentare mediante utilizzo di AlphaGel, ideato nel 2019 dalla parte contraente denominato *Soggetto Finanziatore*, nel laboratorio di Malattie Infettive dell'Università degli Studi di Camerino, i cui risultati, ove confermati, potrebbero rivoluzionare le tecniche di allevamento degli insetti e, in particolare, degli *Acheta Domesticus*, migliorandone l'efficienza alimentare e semplificandone il processo di alimentazione. Il programma delle attività, necessarie per l'esecuzione dei 'Servizi' è meglio descritto nell'Allegato A che fa parte integrante della Convenzione.

Tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei servizi che saranno svolti presso il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell'Università degli Studi di Catania, avranno inizio a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e dovranno essere eseguiti dall'Ente (Di3A) entro e non oltre il 31.10.2024.

Il Soggetto Finanziatore corrisponderà all'Ente, Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, per l'esecuzione di tutti i servizi, la somma pari ad €. 5.000,00 + IVA, nelle seguenti modalità:

- a) €. 2.500,00 entro il 31.12.2024;
- b) €. 1.800,00 entro il 31.02.2024;
- c) €. 1.800,00 entro il 31.04.2024.

I responsabili scientifici designati dalle parti per l'attuazione della presente convenzione sono:

- per il Soggetto Finanziatore: dott. Marcello Reale;
- per l'Ente, Università di Catania (Di3A): Prof. Pompeo Suma.

Il Direttore invita il Consiglio a deliberare in merito.

Il Consiglio,

(Autorizzazione)

27.2. Accordo di collaborazione tra l'Università di Catania (Di3A) e Rete Fattorie Sociali Sicilia APS

Il Direttore porta all'attenzione del Consiglio la richiesta pervenuta dalla prof.ssa Daniela Maura Romano in merito alla sottoscrizione di un Accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Agricoltura Alimentazione e Ambiente (Di3A) e Rete Fattorie Sociali Sicilia APS, col quale si intende attivare una collaborazione nell'ambito della promozione dell'Agricoltura Sociale e Multifunzionale, al fine di:

- a) realizzare studi e ricerche multidisciplinari, anche mediante partecipazione a bandi di finanziamento pubblici;
- b) organizzare e gestire corsi di formazione professionale, aggiornamento ed addestramento;
- c) organizzare Agro School Expo, convegni, seminari, summer school e workshop inerenti tematiche di interesse istituzionale specifico;
- d) accogliere giovani studenti e laureati dell'Università di Catania presso le strutture dell'Ente, comprese le aziende ad essa aderenti, per la realizzazione di stage e dei tirocini formativi curriculari e non;
- e) mantenere un elevato livello culturale degli operatori aziendali e degli enti pubblici e privati, favorendo contatti e collaborazioni con le strutture universitarie;
- f) favorire attività di formazione congiunta mirata sia all'aggiornamento professionale nel mondo della produzione sia al miglioramento del livello di conoscenze degli studenti;
- g) pubblicizzare e promuovere l'attività svolta e/o in fase di realizzazione, utilizzando tutti i mezzi visivi e di comunicazione a disposizione (sia su supporto cartaceo che informatico);
- h) costituire un centro di documentazione multidisciplinare sui temi specifici della sostenibilità e dell'agricoltura sociale;

- i) promuovere la costituzione di spin off, anche sotto forma di “Innovation local living labs”
- j) promuovere la costituzione di un centro di ricerca interdipartimentale e interdisciplinare in Ateneo sui temi specifici dell'agricoltura sociale e sostenibile.

Al fine di realizzare tali forme di collaborazione, le parti stipuleranno specifici atti o convenzioni attuative che, nel rispetto dei regolamenti interni degli enti sottoscrittori, regolamenteranno nel dettaglio ogni singola attività.

La collaborazione potrà avvenire anche mediante l'attivazione di:

- contratti per attività di ricerca o consulenza su temi specifici;
- borse di studio, assegni di ricerca o borse di ricerca su programmi di ricerca specifici;
- corsi di formazione, master, dottorati;
- periodi di formazione didattica (stage).

I referenti della collaborazione individuati da ciascuna parte sono:

- Per l'Università di Catania, referente è la prof.ssa Daniela Maura Romano;
- Per Rete Fattorie Sociali, referente è il Dott. Salvatore Cacciola.

L'Accordo di collaborazione che entrerà in vigore dalla data della stipula, avrà la durata di tre anni e sarà rinnovabile mediante richiesta, a mezzo raccomandata o pec, da inviare tre mesi prima della scadenza all'altra parte.

Il Direttore invita il Consiglio ad esprimersi in merito.

Il Consiglio,

CONVENZIONE

Alphafood srl, in persona del suo legale rappresentante, dott. Marcello Reale, con sede in Catania (CT), via XV strada Zona Industriale n. 28, codice fiscale e partita IVA 06006420878, indirizzo P.E.C. alphafood@pec.it, nel seguito denominato "*Soggetto Finanziatore*",

E

l'Università degli Studi di Catania, (*inserire "per il tramite del dipartimento di nel caso di interesse della struttura dipartimento"*), con sede in Piazza Università 2, 95131 Catania, codice fiscale e partita IVA 02772010878, indirizzo P.E.C. protocollo@pec.unict.it rappresentata dal Dirigente Avv. Rosanna Branciforte, delegata alla sottoscrizione con D.D. n. 5 del 7 gennaio 2020, nel seguito denominato "*Ente*",

PREMESSO

- a) Il Soggetto Finanziatore è una società che ha per oggetto lo studio, lo sviluppo, la ricerca, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi conformemente a quanto previsto dal D.L. 18.10.2012, n. 179, conv. con L. 17.12.2012, n. 221 e s.m.i.;
- b) il Soggetto Finanziatore ha già condotto un'attività di ricerca innovativa volta a sviluppare una nuova metodologia di somministrazione alimentare che combina, in un'unica soluzione, un prodotto composto per il 20% da gel d'agarosio e per l'80% da mangime miscelato in 800 ml di acqua ("*AlphaGel*"), già inventato dal Soggetto Finanziatore, i cui risultati, ove confermati, potrebbero rivoluzionare le tecniche di allevamento degli insetti e, in particolare, degli *Acheta Domesticus*, migliorandone l'efficienza alimentare e semplificandone il processo di alimentazione;
- c) il Soggetto Finanziatore intende commissionare all'Ente – che ha già prima d'ora manifestato la propria disponibilità in tal senso - un'attività di servizio, provvedendo integralmente al relativo finanziamento, con le modalità e nei limiti *infra* indicati, consistente nell'esecuzione di analisi, test, misurazioni e indagini finalizzati a verificare e, in caso di conferma, validare i risultati della nuova metodologia di somministrazione alimentare mediante utilizzo di AlphaGel.

Tutto ciò premesso, con il presente contratto di servizi (“*Convenzione*”), il Soggetto Finanziatore e l’Ente convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Premesse e definizioni

Le suestese premesse e i documenti allegati (“*Allegati*”) sono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

I termini indicati con la lettera maiuscola nella Convenzione, siano essi utilizzati al singolare o al plurale, avranno il significato di volta in volta a loro attribuito nella Convenzione stessa.

Art. 2

Finalità della Convenzione

Il Soggetto Finanziatore e l’Ente, per mezzo della Convenzione, intendono perseguire le seguenti finalità (“*Finalità*”):

- a) verificare e valutare il comportamento e la reazione degli *Acheta Domesticus* a fronte della somministrazione di AlphaGel, determinandone gli indici produttivi quali la mortalità, l’aumento di peso e l’ingestione alimentare;
- b) condurre analisi chimiche per identificare eventuali cambiamenti significativi nella composizione chimica degli *Acheta Domesticus* alimentati con AlphaGel rispetto a quelli alimentati con una dieta tradizionale;
- c) valutare le caratteristiche macroscopiche del frass prodotto dagli *Acheta Domesticus* alimentati con AlphaGel;
- d) valutare cambiamenti significativi nella composizione chimica della farina prodotta a seguito della macinazione degli *Acheta Domesticus* alimentati con AlphaGel rispetto a quelli alimentati con una dieta tradizionale.

Art. 3

Oggetto e natura della Convenzione

La Convenzione ha per oggetto l’esecuzione da parte dell’Ente, secondo proprie prassi e standard routinari conformi alle migliori tecniche esistenti, dei seguenti servizi commissionati dal Soggetto Finanziatore (“*Servizi*”):

- a) somministrazione dell'AlphaGel secondo le indicazioni fornite dal Committente e nel rispetto di un protocollo che sarà meglio definito tra le Parti;
- b) test, analisi, sintesi e misurazioni di laboratorio;
- c) raccolta e la presentazione dei relativi dati, orientanti al raggiungimento delle Finalità

Tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei Servizi saranno svolte presso il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell'Università degli Studi di Catania, sito in Catania, via Santa Sofia n. 100 ("Sede").

Il programma delle attività ("*Programma*") necessarie per l'esecuzione dei Servizi è meglio descritto nel documento allegato alla Convenzione sotto la lettera "A" ("*Allegato A*").

Nel corso dello svolgimento delle attività ed in relazione all'evoluzione delle stesse, le Parti potranno concordare modifiche e/o aggiornamenti al Programma, purché ciò non ecceda i limiti dell'oggetto della Convenzione.

Art. 4

Background, Foreground e proprietà dei risultati

Alphagel è stato ideato nel 2019, durante l'attività di ricerca sperimentale condotta dal Responsabile di Progetto del Soggetto Finanziatore nel laboratorio di Malattie Infettive dell'Università degli Studi di Camerino, all'esito di una serie di test scientifici che hanno permesso di bilanciare i vari componenti fino all'ottenimento della sua attuale formulazione, i cui risultati sono descritti all'interno della relazione scientifica, allegata alla Convenzione sotto la lettera "A" ("*Allegato A*"), a firma del Professore Vincenzo Cuteri ("*Background*").

Le Parti danno atto che tutti i dati, i materiali, le informazioni e le conoscenze preesistenti, utilizzati o sviluppati prima della stipula della Convenzione da parte del Soggetto Finanziatore, saranno considerati parte del Background.

Il Background è e rimarrà di proprietà esclusiva del Soggetto Finanziatore.

Ultimata l'esecuzione di tutti i Servizi, l'Ente si impegna a riconsegnare al Soggetto Finanziatore tutte le copie dei dati, i materiali, le informazioni e le conoscenze preesistenti, fornite dal Soggetto Finanziatore per l'esecuzione dei Servizi.

Tenuto conto dell'Oggetto della Convenzione, ogni nuovo risultato, dato, invenzione, sviluppo o conoscenza derivante direttamente dall'esecuzione dei Servizi ("*Foreground*") sarà di proprietà esclusiva del Soggetto Finanziatore, al quale spetterà, sempre in via esclusiva, ogni diritto di sfruttamento economico, nessuno escluso.

Art. 5

Disseminazione dei risultati e pubblicazioni

Le Parti convengono che, ai fini della diffusione e divulgazione dei risultati ottenuti dai Servizi, con l'espressione disseminazione dei risultati ("*Disseminazione dei Risultati*") ci si riferirà a:

- a) pubblicazioni scientifiche: la presentazione dei risultati in riviste accademiche, conferenze o altri *forum* scientifici;
- b) relazioni tecniche o rapporti di ricerca: la redazione di documenti dettagliati che descrivono i metodi, i dati e i risultati dei Servizi;
- c) presentazioni e *workshop*: la partecipazione a conferenze, seminari o *workshop*;
- d) divulgazione pubblica: la traduzione dei risultati in un formato accessibile al pubblico generale attraverso comunicati stampa, articoli divulgativi, siti *web*, *social network* o altri mezzi di comunicazione.

Nel caso in cui la richiesta di Disseminazione dei Risultati provenga dall'Ente, è necessaria una preventiva autorizzazione scritta da parte del Soggetto Finanziatore che si riserva, a propria insindacabile discrezionalità, di valutare l'eventuale pregiudizio che potrebbe subirne.

In ogni caso, nell'ipotesi in cui venga rilasciata l'autorizzazione alla Disseminazione dei Risultati, l'Ente dovrà citare il Soggetto Finanziatore come promotore e finanziatore dell'iniziativa.

Nel caso in cui il Soggetto Finanziatore dia luogo ad un'attività di Disseminazione dei Risultati, dovrà citare espressamente l'Ente in quanto soggetto al quale ha conferito l'incarico di eseguire i Servizi.

Art. 6

Indicazione dei responsabili per l'attuazione della Convenzione

I responsabili designati dalle Parti per l'attuazione della Convenzione sono:

- a) per il Soggetto Finanziatore: dott. Marcello Reale, mail realemarcello30@gmail.com;
- b) per l'Ente: prof. Pompeo Suma; mail: suma@unict.it.

Art. 7

Compensi

Il Soggetto Finanziatore dovrà corrispondere all'Ente e, per esso, al Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, un compenso per l'esecuzione di tutti i Servizi ("*Compenso*") pari ad € 5.000,00 + IVA, nei seguenti termini e modalità:

- a) € [2500] entro il [31/12/2024];
- b) € [1800] entro il [31/2/2024];
- c) € [1800] entro il [31/4/2024].

Tutte le fatture elettroniche dovranno essere intestate a: Alphafood s.r.l., Catania (CT), via XV strada Zona Industriale n. 28, codice fiscale e partita IVA 06006420878, Codice Univoco: KRRH6B9.

Il Compenso dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:

Crédit Agricole S.p.A,

IBAN: IT82H 0623016903000015602341

intestato a “*Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente - Università degli Studi di Catania*”, richiama nella causale del versamento la Convenzione e la relativa tranche di pagamento per come previste nel presente articolo.

Art. 8

Riservatezza

L'Ente si obbliga a non portare a conoscenza di terzi il *Background*, il *Foreground* e, in genere, tutte le informazioni, i dati tecnici, i risultati dei Servizi nonché ogni atto o documento comunque denominato e scambiato tra le Parti in esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione, fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 5.

Art. 9

Durata

I Servizi avranno inizio a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e dovranno essere eseguiti dall'Ente entro e non oltre il 31/10/2024.

Art. 10

Disposizioni generali

La Convenzione, unitamente ai relativi Allegati, costituisce l'intero accordo e annulla ogni precedente accordo, anche orale, intervenuto tra le Parti ed avente ad oggetto la prestazione dei Servizi.

La Convenzione sarà vincolante per le Parti, i loro rappresentanti legali ed i loro successori a qualunque titolo.

Le disposizioni della Convenzione potranno essere modificate unicamente ed esclusivamente in forma scritta con il consenso di entrambe le Parti.

L'eventuale tolleranza di una Parte all'inadempimento dell'altra Parte a una o più obbligazioni previste dall'Incarico non potrà in nessun modo essere considerata quale rinuncia della prima ai diritti che le derivano dalla Convenzione.

Nel caso in cui una disposizione della Convenzione sia o divenga completamente o parzialmente invalida o inapplicabile, la validità e l'applicabilità di tutte le altre disposizioni rimarranno immutate e le Parti interpreteranno e, se necessario, sostituiranno la disposizione invalida o inapplicabile con una disposizione valida e applicabile il più possibile vicina allo scopo economico inteso dalle Parti.

Il Soggetto Finanziatore provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù della Convenzione, farà accesso alla Sede.

Art. 11

Codice Etico e di Comportamento

Il Soggetto Finanziatore dichiara e garantisce:

- a) di aver preso visione del Codice Etico e di Comportamento dell'Ente emanato con Decreto del Rettore n. 1166 dell'8.04.2021 e s.m.i., pubblicato sul sito *web* dell'Ente nella sezione "*Amministrazione trasparente*";
- b) che il proprio personale, o altri soggetti a vario titolo delegati dallo stesso Soggetto Finanziatore, che farà accesso alla Sede si uniformerà ai regolamenti disciplinari ed a quelli in materia di igiene e sicurezza sul lavoro in vigore presso l'Ente.

Art. 12

Foro competente

Tutte le controversie, nessuna esclusa, inerenti, connesse o comunque riconducibili alla Convenzione saranno rimesse alla cognizione esclusiva del foro di Catania, intendendosi convenzionalmente esclusa la competenza territoriale di qualsiasi altra autorità giudiziaria.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali UE 679/2016, entrambe le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire a che i "dati personali" forniti o

scambiati, saranno trattati esclusivamente per la finalità strettamente correlate alla Convenzione, con modalità automatizzate e non automatizzate.

Art. 14

Registrazione

La Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986.

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte che la richiederà o che con il suo inadempimento ne renderà necessaria la registrazione.

Le spese di bollo sono a carico del Soggetto Finanziatore.

Catania, [.] / [.] / [.]

Per l'Ente

Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e
Ambiente
Il Dirigente delegato
(avv. Rosanna Branciforte)

Per il Soggetto Finanziatore

Alphafood s.r.l.
L'A.U.
(dott. Marcello Reale)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Università degli Studi di Catania, *per il tramite del dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente* (Di3A), codice fiscale 02772010878, con sede in Catania, P.zza Università n. 2, rappresentata dal M.R. Prof. Francesco Priolo, di seguito denominata "Università"

E

Rete Fattorie Sociali Sicilia APS, partita IVA 05197400871, con sede in Acireale, via Caronda 39 rappresentata dal Dott. Salvatore Cacciola, in qualità di Presidente, di seguito denominato "Ente"

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

L'Università e l'Ente intendono attivare una collaborazione nell'ambito della promozione dell'Agricoltura Sociale e Multifunzionale, al fine di:

- a) realizzare studi e ricerche multidisciplinari, anche mediante partecipazione a bandi di finanziamento pubblici;
- b) organizzare e gestire corsi di formazione professionale, aggiornamento ed addestramento;
- c) organizzare Agro School Expo, convegni, seminari, summer school e workshop inerenti tematiche di interesse istituzionale specifico;
- d) accogliere giovani studenti e laureati dell'Università di Catania presso le strutture dell'Ente, comprese le aziende ad essa aderenti, per la realizzazione di stage e dei tirocini formativi curriculari e non;
- e) mantenere un elevato livello culturale degli operatori aziendali e degli enti pubblici e privati, favorendo contatti e collaborazioni con le strutture universitarie;
- f) favorire attività di formazione congiunta mirata sia all'aggiornamento professionale nel mondo della produzione sia al miglioramento del livello di conoscenze degli studenti;
- g) pubblicizzare e promuovere l'attività svolta e/o in fase di realizzazione, utilizzando tutti i mezzi visivi e di comunicazione a disposizione (sia su supporto cartaceo che informatico);
- h) costituire un centro di documentazione multidisciplinare sui temi specifici della sostenibilità e dell'agricoltura sociale;
- i) promuovere la costituzione di spin off, anche sottoforma di "Innovation local living labs"
- j) promuovere la costituzione di un centro di ricerca interdipartimentale e interdisciplinare in Ateneo sui temi specifici dell'agricoltura sociale e sostenibile.

Al fine di realizzare tali forme di collaborazione, le parti stipuleranno specifici atti o convenzioni attuative che, nel rispetto dei regolamenti interni degli enti sottoscrittori, regoleranno nel dettaglio ogni singola attività.

Art. 2 Modalità di attuazione delle attività

La collaborazione potrà avvenire anche mediante l'attivazione di:

- —contratti per attività di ricerca o consulenza su temi specifici;
- borse di studio, assegni di ricerca o borse di ricerca su programmi di ricerca specifici;
- corsi di formazione, master, dottorati;
- periodi di formazione didattica (stage).

Art. 3 Referenti

Al fine di dare concreta attuazione al presente accordo, ciascuna parte individua un referente della collaborazione.

Per l'Università di Catania, referente è il prof. Daniela Maura Romano

Per l'Ente, referente è il Dott. Salvatore Cacciola

Art. 4 Durata

Il presente accordo di collaborazione entrerà in vigore dalla data della stipula e avrà la durata di tre anni.

La collaborazione è rinnovabile mediante richiesta, a mezzo raccomandata o pec, da inviare tre mesi prima della scadenza all'altra parte. Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza del presente accordo di collaborazione, avranno la facoltà di recedere dallo stesso in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, con preavviso di almeno sei mesi.

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione ad opera delle parti.

Art. 5 Riservatezza

Le parti reciprocamente si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente accordo. Pertanto, le parti diffidano il proprio personale, e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo, dal diffondere informazioni in violazione alla riservatezza.

Art. 6 Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, se necessario, di acconsentire, a che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, nel corso dell'esecuzione del presente accordo, siano trattati esclusivamente per la finalità dell'accordo stesso e con modalità automatizzate e non automatizzate, salvo diversamente stabilito nelle relative proposte.

Titolari del trattamento sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 7 Codice etico e di comportamento

L'Università degli Studi di Catania ha emanato il proprio Codice etico e di comportamento con D.R. n. 1166 dell'8.04.2021, pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 8 Foro Competente

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Catania.

Art. 9 Bollo e registrazione

Il presente atto, sottoscritto digitalmente, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 131/26.04.1986 con oneri a carico della parte richiedente.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine; le spese di bollo sono a carico del
.....

Catania ,

RETE FATTORIE SOCIALI SICILIA

Il Rappresentante legale
(Dott. Salvatore Cacciola)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Il Rettore.....
(Prof. Francesco Priolo)